

756 DEL 7/4/23

STATUTO

Articolo 1

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, una organizzazione di volontariato denominata **"TENUTA DEL MITO associazione di volontariato per la tutela degli animali - ODV"** senza fini di lucro, con sede a Minerbio (BO), attualmente in Via Cavalle n. 9.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli Associati, non comporta modifica dello statuto. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate a:

- a) provvedere alla protezione degli animali, con particolare attenzione ai cani, operando per il loro benessere, rieducazione e ospitalità ai fini di trovare una nuova ed idonea adozione;
- b) svolgere attività di tutela dell'ambiente affrontando il fenomeno del randagismo e relative problematiche di ordine straordinario;
- c) svolgere propaganda di sana zoofilia;
- d) collaborare con le autorità locali nella soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali;
- e) curare la gestione delle strutture destinate dalle Autorità locali al ricovero ed all'assistenza degli animali abbandonati (cani), anche mediante la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati;
- f) eseguire la necessaria profilassi veterinaria tramite personale professionalmente qualificato;
- g) attuare e incentivare adozioni a distanza (che comportano incontri periodici tra l'adottante e il cane e versamento di una quota concordata al fine di partecipare alle spese di mantenimento del cane);
- h) attuare e incentivare passeggiate dei cani con i volontari;
- i) vigilare sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- l) Ogni altra attività connessa con quella di cui alle lettere a) – i).

2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere attività di volontariato sul territorio del Comune di Minerbio e nella Provincia di Bologna.

3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai Volontari possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di Volontario.

Articolo 3 Obblighi e divieti

L'Associazione:

- può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalla norme attuative anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione o nella nota integrativa o con annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
- deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse di tipo accessorio, ovvero costituendo con tali utili ed avanzi di gestione riserve vincolate ai suddetti fini;
- dovrà devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore secondo quanto previsto dal Dlgs 117/2017;
- deve redigere apposito bilancio o rendiconto annuale ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione;
- deve rispettare l'obbligo di trattamento paritetico nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- deve fare uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "*Organizzazione di Volontariato*" e dell'acronimo "*O.D.V.*".

Articolo 4 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) rimborsi derivanti da convenzioni;
- b) quote e contributi degli aderenti;
- c) contributi privati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività di progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da iniziative benefiche e finalizzate al proprio

finanziamento;

f) attribuzione a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte;

g) contributi dell'Unione Europea e di organismi istituzionali;

h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliari e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro il 120 giorno dal termine dell'esercizio.

Articolo 5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche senza alcuna discriminazione, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Al momento dell'iscrizione il nuovo Socio dovrà leggere e approvare il vigente statuto ed i regolamenti in essere.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al primo comma, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Articolo 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2. Non possono essere ammessi a Soci coloro che fanno già parte di Associazione od Organismi aventi finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione in oggetto.

3. Il Consiglio direttivo comunica, anche a mezzo posta elettronica, all'interessato la deliberazione entro 60 giorni e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

4. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia il l'Assemblea dei Soci.

5. La qualità del Socio si perde:

a) per decesso;

b) per recesso;

c) per mancato versamento della quota associativa trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito;

d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7. Il Socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. Le quote non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per causa morte.

Articolo 7

Doveri e diritti degli associati

1. I Soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedentemente articolo.

2. I Soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative, purché non ricoprenti cariche analoghe in altre Associazioni;

d) di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione ed alla presenza di un Consigliere entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 8

Organismi dell'Associazione

1. Sono organismi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Possono partecipare all'Assemblea ed esprimervi il loro voto tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Il diritto di voto è sospeso in caso di delibera avente ad oggetto l'esclusione di un Socio, in capo al Socio della cui esclusione si tratta.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i membri del Consiglio Direttivo;

c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

d) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione.

3. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4 D.Lgs 117/2017) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e

dello statuto, e sullo scioglimento anticipato.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, anche per il tramite di ausili telematici o con qualsiasi altra forma pubblicitaria prevista dal regolamento.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o presenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti degli organi di amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente un Vicepresidente ed un Segretario.

4. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio o il rendiconto;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e proporre all'Assemblea le eventuali esclusioni dei Soci nei casi sopraindicati;
- e) redigere il regolamento;

d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato, con comunicazione scritta da spedire a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione, di regola ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente o, in sua voce, il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 almeno dei suoi componenti ne faccia richiesta.

7. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 11

Il presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2. Al Presidente è attribuita a rappresentanza dell'associazione anche in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 12

Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art.2.

Articolo 13

Lavoratori dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, così come previsto dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.